

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4367

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DALL'OSSO, AGOSTINELLI, ALBERTI, BARONI, BASILIO, BATTELLI, MASSIMILIANO BERNINI, NICOLA BIANCHI, BONAFEDE, BRESCIA, BRUGNEROTTO, BUSTO, CANCELLERI, CARINELLI, CASO, CASTELLI, CECCONI, CHIMIENTI, COLLETTI, COMINARDI, CORDA, CRIPPA, DADONE, DAGA, DE ROSA, DEL GROSSO, DELLA VALLE, DELL'ORCO, DI BATTISTA, LUIGI DI MAIO, DI VITA, D'INCÀ, D'UVA, FERRARESI, GAGNARLI, LUIGI GALLO, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MANTERO, MARZANA, MICILLO, NESCI, PESCO, PETRAROLI, RIZZO, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SARTI, SIBILIA, SORIAL, SPADONI, SPESSOTTO, TOFALO, TONINELLI, TRIPIEDI, VACCA, VILLAROSA, ZOLEZZI

Disposizioni per l'erogazione della terapia chelante da parte del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 15 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La terapia chelante in Italia è somministrabile solamente a pagamento e in ambulatorio medico. La stessa prevede l'utilizzo di sostanze chimiche (soprattutto acido etilendiamminotetracetico-EDTA) somministrate in infusione endovenosa per «chelare» i metalli tossici accumulati nell'organismo attraverso il passaggio del sangue negli organi del corpo umano. La chelazione è un pro-

cesso che si incontra frequentemente in natura, durante il quale i metalli inorganici come il ferro, per esempio, formano complessi con la materia organica ed è un drenaggio forzato dell'organismo. Tale tecnica praticata e conosciuta nei Paesi anglosassoni e in America, in Italia è ancora poco nota e risulta molto utile per prevenire ed evitare soprattutto ictus, bypass, infarti e malattie arteriosclerotiche. Attra-

verso la somministrazione di EDTA e di vari elementi si staccano e sciolgono i depositi di metalli tossici accumulati nel corpo per alimentazione e altri comportamenti errati. Questa terapia si effettua attraverso l'infusione endovenosa lenta, da una a due volte al mese e con dosaggi variabili in rapporto alle caratteristiche della malattia

e della normalità. Ciascuna infusione endovenosa ha una durata media di due o tre ore, si effettua in ambulatorio medico e ha un costo medio variabile tra 150 e 200 euro a seduta (presso ambulatori medici privati) benché il componente principale (EDTA) abbia il brevetto scaduto dal 1969 e oggi un costo molto limitato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In attuazione dell'articolo 32, primo comma, della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per assicurare il diritto alle cure ai soggetti che necessitano di terapia chelante, definita ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge, prevedendo l'erogazione di tale terapia da parte del Servizio sanitario nazionale.

ART. 2.

1. La terapia chelante consiste in un'infusione endovenosa di acido etilendiamminotetracetico (EDTA) e di altri elementi per la cura dell'intossicazione da metalli tossici.

2. La terapia chelante è erogata dal Servizio sanitario nazionale a tutti i soggetti affetti da patologie sclerotiche, da sensibilità chimica multipla, da ipertensione o da malattie correlate con l'invecchiamento delle cellule e dei tessuti.

ART. 3.

1. Al fine di verificare la necessità di sottoporre un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, alla terapia chelante, è effettuato un esame del sangue per verificare la presenza di metalli tossici, quali alluminio, piombo e mercurio. Nel caso in cui tali metalli risultino al di sopra della soglia limite, è prescritta la somministrazione di dieci infusioni endovenose di terapia chelante, al termine della quale si procede a un nuovo esame del sangue per verificare il livello dei metalli tossici. Nel caso in cui il livello sia ancora sopra la soglia limite si continua la somministrazione della terapia chelante fino alla normalizzazione dei valori.

ART. 4.

1. La terapia chelante è somministrata in *day hospital* ovvero ambulatorialmente ed è soggetta al pagamento di un *ticket* sanitario stabilito con decreto del Ministro della salute entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti dichiarati invalidi sono esenti dal pagamento del *ticket* di cui al comma 1.

ART. 5.

1. I soggetti che intendono effettuare la profilassi mediante la terapia chelante possono acquistarla presso le farmacie a un prezzo stabilito dall'Agenzia italiana del farmaco e chiederne la somministrazione al proprio medico di medicina generale.

2. Ai fini di cui al comma 1, i medici di medicina generale sono tenuti a garantire la somministrazione della terapia chelante nell'ambito del distretto sanitario di competenza, assicurando almeno la presenza di una struttura idonea ogni cento soggetti. Nel computo di tali soggetti sono compresi anche quelli di cui all'articolo 2, comma 2.

ART. 6.

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto, le misure atte a garantire la copertura dei maggiori oneri posti a carico del Servizio sanitario nazionale conseguenti all'attuazione della presente legge.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successive alla sua data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

